

24/10/2016
Silvia Nullo
f.s.



Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0018741/ Data: 24/10/2016 09:56
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 439/1/XLFR-PA

Prot. n.41
Del 21/10/2016

Al Presidente della Giunta
\regionale

Sede

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: revisione del sistema dei profili professionali e bilancio delle competenze del personale di categorie C e D. Rispetto del principio di equivalenza e dell'inquadramento formale del dipendente.

Il sottoscritto Cons. regionale, Michele Cammarano, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- nel rapporto di lavoro privato, la disciplina delle mansioni del lavoratore è dettata dall'art. 2103 c.c.;
- in base a tale disciplina il lavoratore deve essere adibito alle mansioni stabilite per contratto, a quelle a esse equivalenti o a altre, di livello superiore, per le quali abbia acquisito la dovuta competenza professionale, in relazione a insopprimibili esigenze organizzative e aziendali e al fine di tutelarne il patrimonio;

premessò altresì che:

- nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la disciplina delle mansioni non è regolata dall'art. 2103 c.c., ma dalla specifica normativa contenuta nel testo unico 165/01;
- stante una espressa deroga per incarichi dirigenziali e per il passaggio ad incarichi diversi, per gli altri dipendenti pubblici non si rinviene una esplicita esclusione dell'applicazione dell'art. 2103 c.c., tuttavia, la materia è interamente regolata dall'articolo 52 del Testo Unico con una serie di statuizioni che si discostano da quelle codicistiche;
- per i dipendenti pubblici, infatti, dall'esercizio temporaneo di mansioni superiori non può mai nascere il diritto alla assegnazione definitiva delle stesse e lo svolgimento di mansioni superiori è legittimo solo se preceduto dalla emanazione di un provvedimento motivato e non può eccedere il

21/10/16
Michele



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

periodo di tre mesi, salvo che sia stato disposto per sostituire un altro lavoratore assente e avente diritto alla conservazione del posto;

- d) inoltre, il prestatore di lavoro "deve" essere adibito alle "mansioni per le quali è stato assunto" e che sono specificate in sede di contratto individuale di assunzione, oppure "alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi";

considerato che:

- a) la Giunta regionale è in procinto di approvare un meccanismo di revisione del sistema dei profili professionali e bilancio delle competenze del personale di categorie C e D, sulla base di uno specifico studio del FORMEZ, commissionato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che prevede che nell'attribuzione dei nuovi profili professionali si terrà conto delle mansioni attualmente svolte e non dei titoli di accesso al contratto di lavoro originario;
- b) secondo questo schema, inoltre, assume un peso specifico per la mappatura dei profili professionali propri di ogni Direzione Generale la valutazione del Direttore Generale che con tutta probabilità prevarrà rispetto alla procedura di auto-valutazione effettuata dai dipendenti;

rilevato che:

- a) da consolidato orientamento giurisprudenziale, l'individuazione del principio di equivalenza è rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva, ragion per cui il giudizio dell'interprete non può avere ad oggetto una valutazione sull'intrinseca equivalenza tra le mansioni poste a confronto, ma deve limitarsi a prendere atto delle classificazioni della contrattazione collettiva;
- b) rispetto al ruolo delle ultime mansioni effettivamente svolte nell'ambito del lavoro privato - in cui è prediletto l'intento di valorizzare il livello raggiunto a prescindere da quanto originariamente disposto con il contratto - , nel lavoro pubblico ogni modifica di mansioni deve essere fatta a partire da quanto disposto nell'inquadramento formale del lavoratore;

visto:

- a) la vigente normativa in materia di pubblico impiego contrattualizzato (art. 52 e art. 2, comma 2, d.lg. n.165/2001);
- b) i principi costituzionali di trasparenza e di accesso alle carriere per pubblico concorso e dell'articolo 3, comma 2, del CCNL del 31/03/1999;
- c) i principi di buon andamento (art. 97 Costituzione), efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione
- d) i principi di partecipazione e trasparenza previsti della legge n. 241/1990.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Tutto ciò premesso e considerato

Interroga la Giunta regionale al fine di sapere:

1. se siano effettivamente tutelati gli interessi legittimi dei dipendenti della Regione Campania e se siano salvaguardati i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nell'ambito dell'organizzazione degli uffici;
2. se vi sia una possibile lesione del principio di equivalenza in relazione alla valorizzazione delle mansioni attualmente svolte a discapito di quella del titolo di accesso al contratto di lavoro originario e se i parametri prescelti per la definizione dei nuovi profili professionali possa alterare l'originario inquadramento contrattuale configurando l'attribuzione di profili professionali a dipendenti non assunti con l'originaria qualifica;
3. se vi sia un'eccessiva accentuazione della valutazione del direttore generale nel quadro della revisione sistemica dei profili professionali e del bilancio delle competenze del personale di categorie C e D.

Cammarano